



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Tecnico Industriale "A. Pacinotti"

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

FONDI (LT) - Via Appia lato Itri, 75

CODICE D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

**Nessuno può farti
sentire inferiore...**

Eleanor Roosevelt,
attivista per i diritti umani

PREMESSA

Il bullismo è un fenomeno prevalentemente sociale, legato a gruppi e a culture di riferimento, ragion per cui affrontare il bullismo significa lavorare sui gruppi, sulle culture e sui contesti in cui i singoli casi hanno avuto origine; ciò implica operare per attuare un'educazione alla responsabilità e alla convivenza, nella cornice di un buon clima di scuola. Essere rispettati è un diritto, rispettare gli altri è un valore e un dovere che gli alunni e gli studenti dovrebbero acquisire nel corso della loro esperienza scolastica. Per tale ragione, la scuola punta alla costruzione di un'etica civile e di convivenza grazie alla quale ogni ragazzo/ragazza conosca e comprenda il significato delle parole dignità, riconoscimento, rispetto, valorizzazione.

Per questo motivo, la prima azione di contrasto al bullismo e al cyberbullismo è la cura della relazione con l'altro, estesa a ogni soggetto della comunità educante, accompagnata da una riflessione costante su ogni forma di discriminazione, attraverso la valorizzazione delle differenze e il coinvolgimento in progetti e percorsi collettivi di ricerca e di dialogo con il territorio. A tale scopo si raccomanda una proficua alleanza educativa tra scuola, famiglia e altre agenzie educative extra scolastiche. Un ruolo determinante è riservato alla formazione dei docenti, degli alunni, dei genitori e dei collaboratori scolastici, quali protagonisti, a diversi livelli, di un piano educativo di prevenzione del bullismo e di promozione del rispetto e della convivenza a scuola. Infine, il bullismo e il cyberbullismo, quest'ultimo inteso come estensione del comportamento perpetrato attraverso la rete, sono fenomeni complessi che, nelle loro espressioni lievi, possono essere frutto di incomprensione sociale e di scarsa consapevolezza del proprio comportamento da parte di bambini e ragazzi, ma che possono avere, come spesso accade, rilevanza penale.

Al fine di integrare la prospettiva educativa con quella riparativa e/o sanzionatoria, occorre mantenere una visione che tenga conto di tale complessità.

*(Dalle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni
di bullismo e cyber bullismo, 13 gennaio 2021)*



Il presente documento, d'ora in avanti *Codice*, per brevità, è stato

- elaborato in bozza dal **Team di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo**;
- approvato con delibera n. 14/2025 del **Consiglio di istituto** in data 22 maggio 2025, su proposta del Collegio docenti del 20 maggio 2025;
- contestualmente inserito nel **Regolamento d'istituto** per declinare le azioni di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge del 29 maggio 2017, n. 71 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
- D.M. del 13 gennaio 2021, n. 18 – Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo;
- Nota della Direzione Generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento n. 774 del 23 marzo 2021 – Formazione E-learning su Piattaforma ELISA dei Referenti scolastici per il bullismo e il cyberbullismo, del Team Antibullismo e Team per l'Emergenza e dei Dirigenti Scolastici per un approccio sistemico e integrato alla prevenzione del bullismo e cyber bullismo, a.s. 2020-2021;
- Nota U.S.R. per il Lazio n. 3212 del 15 gennaio 2024 – Gestione dei casi di bullismo e di cyberbullismo da parte delle istituzioni scolastiche;
- Legge del 17 maggio 2024, n. 70 – Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. (Art. 1 Modifiche alla Legge 71/2017);
- Nota della Direzione Generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica, n. 121 del 20 gennaio 2025 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n.70.

OBIETTIVI ED AZIONI

Nella consapevolezza che la scuola può e deve promuovere un fronte comune contro ogni forma di violenza, l'Istituto "Pacinotti" è impegnato da anni ad attivare azioni di carattere informativo e formativo per gli studenti ed i docenti.

Azioni di carattere preventivo per tutti gli alunni; riparatorio per le vittime; educativo per gli autori di gesti di sopraffazione; di collaborazione con le famiglie. In quest'ottica l'Istituto vuole:

- prevenire qualsiasi forma di violenza, educando gli studenti al rispetto e alla collaborazione, sviluppandone l'assertività e la capacità di segnalare ogni forma di prevaricazione on line e off line;
- responsabilizzare ed educare il bullo o i bulli;
- interrompere o quanto meno alleviare la sofferenza della vittima;
- dimostrare agli studenti che gli atti di bullismo non vengono accettati nella scuola, che interviene qualora si verificano;
- dare atto ai genitori delle vittime, e più in generale alle famiglie di tutti gli studenti dell'Istituto, che la scuola dispone, anche in applicazione delle direttive ministeriali, di un protocollo per la gestione di casi di bullismo e cyberbullismo.

BULLISMO E CYBERBULLISMO

Definizione di bullismo



Il **bullismo** è l'atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo, ripetutamente e nel tempo contro una vittima che non riesce a difendersi. Dalla definizione si ricavano le caratteristiche essenziali per definire **atto di bullismo** un comportamento aggressivo, distinguendolo da altri, parimenti gravi, episodi di aggressione.

Le caratteristiche distintive del fenomeno sono

- **intenzionalità**: le azioni del bullo mirano deliberatamente e intenzionalmente a danneggiare la vittima;
- **ripetizione**: i comportamenti di prepotenza si protraggono nel tempo. Per singoli episodi di prepotenza, del tutto occasionali, non si parla di bullismo. Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento e vanno sanzionati secondo il Regolamento di disciplina dell'Istituto;
- **squilibrio**: il bullo è più forte della vittima, non necessariamente in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo, di norma, ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile, incapace di difendersi.

La tipologia degli atti di bullismo può essere

- **fisica**: colpi, pugni, calci, strattoni, furti e/o danneggiamento degli oggetti personali della vittima;
- **verbale**: offese, minacce, soprannomi denigratori, commenti lesivi della dignità;
- **indiretta**: attacchi finalizzati all'esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie.

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo:

- **il bullo o il cyberbullo** è colui che compie l'atto di prepotenza e/o di aggressione;
- **la vittima** è colei o colui che subisce;
- **i sostenitori** del bullo sono coloro che non prendono l'iniziativa ma si uniscono all'azione aggressiva;
- **gli spettatori** passivi sono coloro che non fanno niente per fermare le prepotenze, non intervengono spesso per paura o perché non sanno come intervenire;
- **i difensori della vittima** sono coloro che capiscono cosa sta accadendo e hanno la forza di reagire.

Definizione di cyberbullismo

Il **cyberbullismo** è definito come l'azione aggressiva intenzionale, ad opera di un individuo o di un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi.

Il cyberbullismo presenta sia elementi di contiguità con il bullismo tradizionale (intenzionalità, ripetizione, squilibrio), sia elementi di novità, quali:

- utilizzo dei **mezzi elettronici** come veicolo delle aggressioni;
- **anonimato**: l'identità del cyberbullo è nascosta;
- **deresponsabilizzazione**: chi agisce o sostiene l'aggressione spesso non si rende conto della gravità di ciò che sta facendo;
- **assenza di spazio e tempo**: la vittima può subire l'attacco del *cyberbullo* in ogni luogo e in ogni momento della giornata;
- **platea illimitata**: un commento, un'immagine o un video postati possono arrivare potenzialmente a milioni di persone;
- **permanenza nel tempo**: il materiale può rimanere disponibile online anche per molto tempo;
- **rapida diffusione** delle offese.

Il cyberbullismo può manifestarsi in diverse forme



- **scritta-verbale:** offese e insulti tramite social network, telefono (es. telefonate mute), e-mail, siti;
- **visiva:** diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite social network, cellulare, siti web;
- **esclusione** "mirata" dalla comunicazione online e dai gruppi;
- **impersonificazione:** furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network, ecc.

I casi più frequenti (elenco non esaustivo):

- litigi on line nei quali si fa ripetutamente uso di un linguaggio violento e volgare;
- molestie attuate attraverso l'uso ripetuto di linguaggi offensivi;
- invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- pubblicazione di pettegolezzi e commenti calunniosi e denigratori all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet;
- registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite in un blog o una qualsiasi piattaforma internet;
- invio di messaggi a mezzo smartphone o Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale;
- estorsione di denaro: la vittima viene convinta a inviare foto e/o video intimi e poi le si fa un riscatto per non pubblicarli.

LE FIGURE E GLI ORGANISMI DI PREVENZIONE E CONTRASTO

Presso l'Istituto "Pacinotti" sono attivati:

- Il **Referente di Istituto** per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, con le seguenti mansioni: "collabora con gli insegnanti della scuola, propone corsi di formazione al Collegio dei docenti, coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo, monitora i casi di bullismo e cyberbullismo, fa parte del Team Antibullismo, promuove alleanze con il Referente territoriale (presso gli Ambiti Territoriali) e regionale (presso U.S.R. Lazio), coinvolge in un'azione di collaborazione Enti del territorio: psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc. (Legge n. 71/2017 e D.M. n. 18/2021).

Durata dell'incarico: annuale, decreto del Dirigente scolastico

- Il **Team Antibullismo**, costituito dal Dirigente scolastico, dal referente per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, dall'animatore digitale e da altre professionalità presenti nella scuola (docenti, psicologo, pedagogo, operatori socio-sanitari). Il Team coordina e organizza attività di prevenzione e formazione-informazione sui temi del bullismo, cyberbullismo e sul corretto uso della rete, supporta i docenti dell'Istituto nelle proposte educative volte a promuovere competenze prosociali, interviene nei casi acuti; come gruppo di lavoro allargato, può comprendere anche collaboratori scolastici. Il Team antibullismo si riunisce a scuola in orario extrascolastico, anche a distanza, al fine di
 - prendere in carico e valutare il caso;
 - decidere in merito alla tipologia di intervento da attuare in prima istanza;
 - collaborare ad implementare interventi;
 - monitorare nel tempo;



- operare in connessione con i Servizi sociali del territorio nella gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo più gravi (D.M. n. 18/2021).

Durata dell'incarico: annuale, decreto del Dirigente scolastico

- Il **Tavolo permanente di monitoraggio**, del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore, con compiti di:
 - monitorare il fenomeno all'interno dell'Istituto e raccogliere dati relativi a casi segnalati;
 - Proporre progetti, azioni e strategie per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;
 - Favorire la massima collaborazione tra tutte le componenti la comunità scolastica.

Il Team ed il Tavolo, entrambi presieduti dal Dirigente scolastico o da suo delegato, si riuniscono, di norma, nella prima decade di novembre e nella seconda di maggio, e tutte le volte lo si ritenga opportuno.

Durata del mandato: triennale, elezione del Consiglio di Istituto per componenti. Eventuali esperti sono individuati dal Dirigente scolastico con decreto

- Attività costanti di formazione/informazione/sensibilizzazione sui temi della prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo rivolti all'intera comunità scolastica, organizzate anche in rete con professionisti esterni, quali tecnici, forze dell'ordine, magistratura, prefetture, ordini, società scientifiche.

Delle figure e degli organismi di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo è data ampia comunicazione nella comunità educante dell'Istituto.

AZIONI DI PREVENZIONE E FORMAZIONE

Gli interventi di prevenzione sono fondamentali per creare una scuola attenta ai bisogni di tutti gli studenti, per ridurre il rischio e per modificare i meccanismi che innescano atti di bullismo e cyberbullismo.

Le attività di prevenzione si distinguono in

- **Prevenzione universale**, le cui azioni si rivolgono a tutta la comunità scolastica (studenti, genitori, docenti, personale ATA), attraverso incontri di formazione/informazione e/o progetti specifici;
- **Prevenzione selettiva**, le cui azioni si rivolgono a un gruppo di alunni a rischio, per condizioni di disagio o perché presente già una prima manifestazione del fenomeno;
- **Prevenzione indicata**, le cui azioni si rivolgono agli alunni in cui il problema è già presente e in stato avanzato.

ATTIVITÀ CONCRETE

L'Istituto si impegna a porre in essere iniziative ed eventi rivolti al personale della scuola, alle famiglie ed agli studenti, così articolate:

- presentazione e condivisione del Codice;
- organizzazione di momenti di formazione/informazione del personale scolastico sul tema del bullismo e del cyberbullismo;
- azioni formative e informative per i genitori;



- organizzazione di percorsi di formazione/informazione per gli alunni dell'Istituto, con l'ausilio di esperti esterni o di docenti interni opportunamente formati;
- incontri con le Forze dell'Ordine e le agenzie del territorio mirati a promuovere l'uso consapevole di Internet e i diritti/doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche e alla sicurezza online;
- costante vigilanza da parte di tutto il personale scolastico per bloccare sul nascere episodi di prepotenza, e per rilevare stati di malessere personale o relazioni problematiche;
- promozione di una buona e attiva collaborazione tra Scuola e Famiglie;
- organizzazione di colloqui con i genitori degli alunni a rischio, per mettere in luce i punti di debolezza e lavorare al più presto sui punti di forza, anche in collaborazione con il Referente;
- potenziamento delle competenze emotive, sociali, relazionali, attraverso stimoli culturali inseriti all'interno di progetti e unità di apprendimento in verticale nel curriculum di Educazione Civica (letture, film, video, rappresentazioni teatrali ecc.);
- realizzazione sul sito istituzionale di una apposita sezione informativa.

PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI PRESUNTO EPISODIO DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

1^ FASE: Segnalazione

La prima segnalazione ha lo scopo di:

- attivare un processo di attenzione e di successiva valutazione rispetto ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo;
- fare in modo che le potenziali situazioni di sofferenza non vengano sottovalutate e ritenute erroneamente poco importanti;
- attivare un processo di presa in carico di una situazione che deve essere valutata. La segnalazione può essere fatta da studenti, genitori, docenti e personale ATA.

2^ FASE: Valutazione approfondita del caso

Ricevuta la prima segnalazione, il Referente o il Team antibullismo informano il Dirigente e procedono immediatamente all'analisi e alla valutazione del caso, in collaborazione con il docente coordinatore di classe e con gli altri insegnanti.

Scopo di tale fase è la raccolta di informazioni dettagliate sull'accaduto per capire la tipologia e la gravità dei fatti, così da avere il maggior numero di elementi per definire gli interventi da attuare nella fase successiva.

Più dettagliatamente, la valutazione approfondita ha lo scopo di

- avere informazioni sull'accaduto;
- valutare la tipologia e la gravità dei fatti;
- avere informazioni su chi è coinvolto nei diversi ruoli (attori, vittime, testimoni passivi, potenziali difensori)
- misurare il livello di sofferenza della vittima;
- valutare le caratteristiche di rischio del bullo;
- prendere una decisione per la gestione del caso.

La valutazione avviene attraverso colloqui approfonditi con tutti gli attori direttamente e indirettamente coinvolti:

- chi ha fatto la segnalazione,
- la vittima,



- gli studenti testimoni,
- gli insegnanti ed il personale ATA,
- i genitori,
- l'autore del gesto.

Il colloquio con la vittima ha lo scopo di accoglierne la sofferenza, raccogliere informazioni sull'accaduto e valutare il suo stato d'animo; quello con gli studenti testimoni serve, invece, a capire cosa è successo e a responsabilizzarli per un sostegno alla vittima.

Il Team ricostruirà l'accaduto tramite la raccolta di informazioni (quando è successo il fatto, dove, con quali modalità) e procederà alla valutazione. Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo non si interviene in maniera specifica; qualora, invece, i fatti risultino confermati, il Team proporrà le azioni da intraprendere condividendole con il Dirigente.

Il Team agisce prevalentemente all'interno dell'orario scolastico e comunque entro 2 giorni lavorativi dalla prima segnalazione di un episodio di presunto bullismo o cyberbullismo.

3^ FASE: Decisione

- Quando la valutazione approfondita evidenzia un "livello di rischio di bullismo/cyber bullismo e vittimizzazione con codice verde" significa che le prepotenze non hanno ancora assunto un carattere di sistematicità, ma la situazione va comunque monitorata. In questo caso sono sicuramente indicati interventi preventivi con la classe al fine di attivare risorse che possano ostacolare lo sviluppo di comportamenti di prevaricazione.
- Quando la valutazione approfondita evidenzia un "livello sistematico di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione con codice giallo" significa che le prepotenze sono ripetute nel tempo e, di

conseguenza, la sofferenza della vittima è piuttosto evidente. Si rende indispensabile un intervento tempestivo e specificamente mirato ad alleviare la sofferenza della vittima, a responsabilizzare il bullo e a prendersi cura di tutti gli altri soggetti coinvolti.

- Quando la valutazione approfondita evidenzia un "livello di urgenza di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione con codice rosso" significa che il livello di gravità degli eventi di prevaricazione richiede un intervento urgente ed intensivo.

4^ FASE: Scelta dell'intervento e gestione del caso

Tale fase si caratterizza per la scelta della tipologia di intervento da mettere in atto in base al livello di priorità emerso in fase di valutazione.

I fattori che guideranno la scelta dell'intervento saranno:

- la gravità della situazione emersa al termine della valutazione approfondita;
- le risorse disponibili all'interno della scuola.

Il Dirigente scolastico ed il Team, decisa la tipologia di intervento da attuare, hanno il compito di coinvolgere le altre figure che supporteranno nella realizzazione dell'intervento o degli interventi (es., i docenti della classe per l'intervento educativo).

5^ FASE: MONITORAGGIO

Il monitoraggio è una fase importante nella gestione del caso in quanto permette al Team di valutare l'efficacia dell'intervento attuato e di predisporre ulteriori azioni educative necessarie. Viene effettuato almeno in due momenti: dopo una settimana dall'intervento per capire se la situazione è migliorata o se sono necessarie azioni aggiuntive e dopo un mese circa, per verificare se il cambiamento ottenuto a seguito dell'intervento si mantiene nel tempo.



GLI INTERVENTI NEI CASI ACUTI

Azioni da compiere:

1. Raccolta della segnalazione e presa in carico del caso;
2. Approfondimento della situazione per definire il fenomeno;
3. Gestione del caso con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie);
4. Monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi.

Le azioni da intraprendere quando si verificano episodi di bullismo o di cyberbullismo sono di varia natura, perché toccano aspetti legati ai processi educativi, aspetti di natura disciplinare e aspetti legali, che si possono così riassumere:

a) Accertamento dei fatti

Il personale scolastico che assiste (ed ovviamente interviene) o riceve segnalazioni di episodi di bullismo o di cyberbullismo deve informare immediatamente il Dirigente Scolastico che, ricevuta, tramite comunicazione del personale dipendente, dei genitori degli alunni, di terzi, o degli organi di informazione, o in qualunque altra maniera, notizia di un presunto caso di bullismo deve esperire, con la riservatezza del caso, un'istruttoria volta ad accertare i fatti, preoccupandosi prima di tutto di proteggere la vittima. Le citate *Linee di orientamento* recitano, a tal proposito: "Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima".

b) Segnalazione di eventuali reati perseguibili d'ufficio all'Autorità Giudiziaria

L'art. 361 codice penale fa obbligo al pubblico ufficiale di denunciare all'Autorità Giudiziaria il reato perseguibile d'ufficio di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. L'art. 361 punisce non solo l'omissione, ma anche il ritardo nella denuncia. Sul Dirigente Scolastico incombe dunque l'obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria quando ricorrono le condizioni sopra richiamate. La segnalazione all'A.G. deve essere fatta indipendentemente dalla circostanza che altri soggetti abbiano già sporto denuncia o querela per i medesimi presunti fatti.

La segnalazione all'A.G. deve essere inoltrata anche se l'autore del reato non ha ancora compiuto il quattordicesimo anno di età: anche se i minori di 14 anni non sono imputabili, nei confronti di un infraquattordicenne il Giudice del Tribunale per i Minori potrebbe adottare una misura amministrativa.

c) Accertamenti relativi ad eventuali responsabilità degli adulti incaricati della vigilanza degli alunni

Il Dirigente Scolastico deve accertare se, al verificarsi di episodi di bullismo o di cyberbullismo, vi sia stato un difetto o un'omissione di vigilanza da parte del personale scolastico (docenti e/o ATA). Al riguardo è da rilevare che spesso gli episodi avvengono "al cambio dell'ora", o "durante la ricreazione". Ed è appena il caso di ricordare che la vigilanza sugli alunni deve avvenire senza soluzione di continuità, e pertanto il Dirigente Scolastico deve impartire disposizioni di servizio che regolamentino gli obblighi di vigilanza da parte del personale dipendente. Carenze nella vigilanza degli alunni possono configurare la colpa in vigilando ex art. 2048 cc, e, in sede penale, il reato di abbandono di minore ex art. 591 codice penale. Anche su questi aspetti il Dirigente scolastico deve effettuare un'istruttoria, e, ove vi sia stato un difetto di vigilanza, aprire e concludere procedimenti disciplinari per violazione degli obblighi di servizio. Con specifico riferimento al cyberbullismo, il personale scolastico deve vigilare sul rispetto del divieto di utilizzo di telefoni cellulari e smartphone a scuola.



d) Attivazione delle compagnie assicuratrici

Indipendentemente dal fatto che un comportamento si configuri o meno come reato, quando un alunno subisce un infortunio a causa di un atto di bullismo devono essere attivate le compagnie assicuratrici e le procedure per la denuncia degli infortuni scolastici previste dalla legge.

e) Apertura di procedimenti disciplinari a carico degli alunni responsabili di atti di bullismo e di cyberbullismo

Quando gli atti di bullismo sono compiuti da alunni di scuola secondaria di primo e di secondo grado è necessario, indipendentemente dal fatto che costituiscano o meno un reato, perseguirli formalmente in ambito disciplinare. Il Dirigente Scolastico, pertanto, svolta la necessaria attività istruttoria, deve aprire un formale procedimento disciplinare nei confronti dei responsabili, e affidare al competente Organo Collegiale la valutazione per l'irrogazione dell'eventuale sanzione disciplinare, seguendo il principio di gradualità e tenendo conto del fatto che, di fronte a condotte accertate di bullismo o di cyberbullismo, la sanzione disciplinare, proporzionata alla gravità della condotta, è un atto dovuto.

Al riguardo si richiamano le disposizioni contenute nello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria emanato con D.P.R. n. 249/1988, modificato dal D.P.R. n. 235/2007, in particolare l'art. 4 comma 2 ("I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica"), il comma 5 ("Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica"), il comma 6 (che individua la competenza del Consiglio di Classe per le sanzioni che comportano l'allontanamento fino a 15 giorni, e del Consiglio di Istituto per quelle che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni e per quelle che comportano l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi).

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge n. 71/2017, i regolamenti delle istituzioni scolastiche (come pure il Patto di corresponsabilità educativa) devono essere integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

f) Interventi educativi e di supporto alla vittima

Gli interventi educativi sono ovviamente i più importanti, costituendo la missione della scuola. Tali interventi chiamano in causa anche la professionalità dei Docenti Referenti per gli episodi di cyberbullismo e di bullismo (art. 4 L. 71/2017 e Linee di Orientamento 2021) e dei Team Antibullismo (Linee di Orientamento 2021). Le competenze dei Referenti e dei Team costituiscono un importante supporto tecnico per i docenti, per il personale ATA e per il Dirigente scolastico, il quale ultimo può giovare del loro qualificato supporto, fermi restando gli adempimenti e le decisioni che la legge rimette al Capo di Istituto.

È certamente utile, per la definizione delle strategie educative e per il miglioramento delle dinamiche relazionali, l'apporto, ove possibile, dello psicologo, tenendo presente, in ogni caso, che l'intervento di questo professionista, trattandosi di un operatore sanitario, richiede



l'acquisizione del consenso informato sottoscritto da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale per gli alunni minorenni o dagli alunni stessi se maggiorenni.

È prioritaria, in quest'ottica, la tutela della vittima, sia per prevenire ulteriori episodi, sia per restituire la serenità che la vita scolastica deve garantire.

È necessario, altresì, intervenire nelle classi secondo un'ottica sistemica, in quanto gli episodi di bullismo, pur avendo degli autori, richiedono una presa di posizione anche da parte del gruppo dei pari. Nel trattare gli autori degli atti di bullismo e di cyberbullismo occorre non perdere di vista, da un lato, l'utilità delle sanzioni anche per stimolare l'assunzione di responsabilità da parte dei medesimi, dall'altro la necessità di evitare la stigmatizzazione, per non ostacolare i processi di recupero.

APPROCCIO EDUCATIVO CON LA CLASSE

L'obiettivo principale è quello di sensibilizzare e responsabilizzare la classe verso il fenomeno del bullismo e cyberbullismo con un approccio educativo, al fine di aumentare la consapevolezza relativa al fenomeno, alle emozioni e alle conseguenze per la vittima, all'importanza di un'azione di supporto e di difesa della vittima stessa da parte dei compagni di classe. Tale approccio mira anche ad affrontare con la classe l'accaduto, in maniera indiretta. L'intervento sarà condotto dagli insegnanti della classe con l'ausilio del Referente, sia nella fase progettuale che, se necessario, in quella operativa.

Le tipologie di intervento, gli stimoli e le tecniche da poter utilizzare in classe sono:

- Incontri di sensibilizzazione;
- Percorsi culturali (letture, film ecc.);
- Attività curricolari in tema;
- Potenziamento delle competenze emotive.

INTERVENTO INDIVIDUALE

L'intervento individuale, rivolto tanto alla vittima quanto al bullo, generalmente viene messo in atto di fronte ad un codice giallo o rosso e viene attuato da persone con competenze specifiche:

- psicologo della scuola;
- referente o docente con competenze trasversali.

Interventi individuali con il bullo: gli strumenti

- Colloqui di responsabilizzazione e colloquio riparativo: responsabilizzare il bullo verso il proprio comportamento, individuare strategie e comportamenti alternativi, capire quali soluzioni potrebbero essere adottate con l'obiettivo di riparare il danno fatto nei confronti della vittima.
- Approccio disciplinare: sistema di regole condivise e specifiche sanzioni per chi lo violi. Prevede la definizione e comunicazione delle regole sull'accettabilità o meno di un comportamento e sulle relative conseguenze.

L'intervento individuale con il bullo ha la funzione di dare un supporto affinché il bullo

- si preoccupi delle conseguenze delle proprie azioni;
- rispetti i diritti dell'altro;
- controlli la propria rabbia ed impulsività;
- potenzi le competenze emotive e le abilità empatiche;
- trovi modi più funzionali per avere l'attenzione dei pari ed affermarsi nel gruppo.

Interventi individuali con la vittima: gli strumenti



- colloqui di supporto psicologico ed emotivo: supportare la vittima nell'essere più assertiva e nel farsi rispettare, nello sviluppare fiducia in sé e negli altri, nel credere che il bullismo possa essere superato.

L'intervento individuale ha la funzione di dare un supporto alla vittima al fine di:

- essere più assertivi;
- gestire le emozioni spiacevoli;
- sviluppare fiducia in sé e nelle proprie capacità e punti di forza;
- sviluppare competenze sociali;
- credere che la situazione possa essere risolta.

In situazioni gravi o in assenza di risorse all'interno della scuola, si potranno contattare, in accordo con le famiglie e il Dirigente scolastico, i servizi presenti sul territorio.

GESTIONE DELLA RELAZIONE

È un intervento rivolto a far comprendere ai ragazzi coinvolti nella dinamica di bullismo o cyberbullismo cosa è successo, a responsabilizzare e creare i presupposti per ricostruire in positivo la relazione tra bullo e vittima. È messo in atto preferibilmente da un esperto (referente, ove ne abbia le competenze, psicologo o psicopedagogo).

La gestione della relazione prevede tre metodi:

1. **Il metodo dell'interesse condiviso** utilizza un approccio non punitivo con gruppi di studenti che si pensa possano aver messo in atto prepotenze verso altri e può prevedere anche il coinvolgimento di altri ragazzi non direttamente coinvolti, ma potenziali spettatori. Tale metodo permette la ricerca di una soluzione al problema del bullo e della vittima attraverso una serie di colloqui con le parti coinvolte;
2. **La mediazione**, invece, prevede di invitare gli studenti che sono in conflitto, bulli e vittime, a prendere parte ad un colloquio con un mediatore ed ha il fine di aiutarli a trovare una soluzione al conflitto.
3. **Il coinvolgimento della famiglia**

Come previsto dall'art. 5 della Legge 71/2017 "Salvo il fatto costituisca reato (...), il Dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguatamente azioni di carattere educativo". L'intervento sarà condotto dal Dirigente scolastico ed eventualmente dal Referente, allo scopo di:

- scambiare informazioni sull'accaduto;
- chiedere alla famiglia di partecipare alla definizione dell'intervento da attuare;
- chiedere di monitorare i cambiamenti nel figlio/a nel tempo per valutare l'efficacia dell'intervento.

Il presente Codice costituisce parte integrante di

- **Regolamento d'Istituto;**
- **Piano Triennale dell'Offerta Formativa** per quanto riguarda la formazione dei docenti e i progetti e/o incontri di informazione per gli studenti, personale ATA e famiglie;
- **Patto di Corresponsabilità Educativa.**